

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 novembre 2011

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di novembre dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Claudio LAVOYER**

**Ennio PASTORET**

**Marco VIERIN**

Si fa menzione che gli Assessori Laurent VIERIN e Manuela ZUBLENA sono assenti giustificati alla seduta e che l'Assessore Marco VIERIN interviene alle ore 8.02, dopo l'approvazione della deliberazione n. 2650.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2694** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI, DELLA TIPOLOGIA E DELLA DURATA DEI CORSI DIRETTI ALLA FORMAZIONE DI BASE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 19 MAGGIO 2005, N. 11.

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, recante “*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47*”, ed in particolare l’articolo 9 (Formazione degli addetti alla polizia locale), come modificato dal comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 18/2006 e dall’art. 3 della l.r. 34/2007, che recita:

- “1. La Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato, definiscono d'intesa standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale, promuovendo altresì azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia.
2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o Associazione dei Comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Città di Aosta che può gestire autonomamente il tirocinio. L'esito del periodo di tirocinio è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. La formazione e il tirocinio di cui ai commi 1 e 2 sono obbligatori anche per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.
4. All'organizzazione dei corsi di formazione provvedono direttamente i Comuni, singoli o associati, o il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), anche avvalendosi di enti, pubblici o privati, che svolgono attività di formazione professionale.”;

richiamata la propria deliberazione n. 3819 del 7 dicembre 2006, recante “*Approvazione della disciplina della formazione degli addetti alla polizia locale (tirocinio e formazione di base), ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19.05.2005, n. 11.*”, con la quale è stata data attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 9 della succitata l.r. 11/2005, limitatamente alla formazione di base ed al tirocinio, rinviando ad ulteriori e successive deliberazioni la disciplina dei corsi di formazione per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale;

ritenuto, sulla base dei risultati ottenuti in questo primo quinquennio di attuazione, di poter giudicare positivamente la vigente disciplina sulla formazione di base degli addetti alla polizia locale, tenuto conto che in tale periodo sono state organizzate dal Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (di seguito denominato CELVA) 2 edizioni del corso di formazione di base, cui hanno partecipato complessivamente 33 addetti alla polizia locale, di cui 16 nell’edizione della primavera 2007 e 17 nell’edizione dell’autunno 2009, e che 23 addetti alla polizia locale, neoassunti, hanno regolarmente svolto, entro il periodo di prova e con esito positivo, quattro settimane di tirocinio obbligatorio presso i Comuni formatori;

considerato, pertanto, che, per dare completa attuazione al primo comma dell’articolo 9 della l.r. 11/2005, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, deve ancora definire standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti al servizio di polizia locale;

dato atto che il Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale, di cui all’articolo 8 della l.r. 11/2005, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 362 del

31 agosto 2008 e modificato, nella sua composizione, con decreto n. 314 del 21 settembre 2010, al fine di dare completa attuazione all'articolo 9 della l.r. 11/2005, ha provveduto, con il supporto tecnico della Direzione enti locali, a definire standard formativi, tipologia e durata dei corsi diretti all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale, proponendo l'approvazione del documento allegato che riunisce, sotto forma di "testo unico", la disciplina riguardante la formazione degli addetti alla polizia locale, comprensiva delle disposizioni per la formazione di base vigenti (tirocinio e corso di formazione di base), opportunamente modificate sulla base dell'esperienza maturata, nonché delle ulteriori nuove disposizioni per la formazione professionale (corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale);

esaminato in particolare il Titolo II (Formazione di base) dell'allegato documento, nel quale sono state trasfuse le disposizioni contenute nel disciplinare approvato con DGR 3819/2006, alle quali sono state apportate alcune modificazioni, sia di tipo meramente formale, al fine di facilitarne la lettura, sia di carattere sostanziale, che di seguito si evidenziano:

*articolo 3 (Obblighi formativi e casi di esonero)*

- a) alla lettera b) del comma 1 è stabilito che la partecipazione al corso di formazione di base deve avvenire entro il secondo anno di assunzione in servizio; lo spostamento dal 1° al 2° anno di servizio del termine per la partecipazione al corso si è reso necessario a causa dell'esiguo numero di nuove assunzioni, registrato negli ultimi anni, che non garantisce una conveniente organizzazione dei corsi con periodicità annuale, com'era originariamente previsto;
- b) ai commi 2 e 3 sono stati individuati già nel disciplinare, sulla base dell'esperienza degli anni passati, i casi di esonero dagli obblighi formativi, fatta salva la possibilità per il Comitato tecnico-consultivo di individuarne degli ulteriori al momento non prevedibili;

*articolo 5 (Comuni o forme associative individuati come enti formatori)*

- c) al comma 1 è previsto che sia il Comitato tecnico-consultivo ad individuare gli enti formatori, presso cui gli addetti alla polizia locale neoassunti devono effettuare il tirocinio, optando, quindi, per una maggiore flessibilità rispetto alla loro preventiva individuazione nel disciplinare;

*articolo 11 (Corso di formazione di base)*

- d) al comma 1 si è ritenuto opportuno individuare meglio i destinatari del corso di formazione di base (specificando che sono compresi anche i dipendenti già in servizio presso gli enti locali che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna) e precisare che l'obbligo formativo permane, fino all'assolvimento, qualora nel biennio successivo all'assunzione in servizio non sia stato organizzato alcun corso; si fa notare che, rispetto al disciplinare vigente, non viene più prevista la possibilità di ammettere al corso anche gli aspiranti addetti alla polizia locale, lasciando autonomia decisionale al CELVA per l'ammissione ed al Comitato tecnico-consultivo per l'eventuale esonero dagli obblighi formativi del neoassunto che abbia eventualmente già partecipato ai corsi per la preparazione ai concorsi pubblici;
- e) al comma 2 si dispone che gli addetti alla polizia locale sono tenuti a frequentare il corso di formazione di base organizzato dal CELVA, di norma, ogni due anni; al fine di garantire

una preparazione di base uniforme si è ritenuto preferibile che tali corsi continuino ad essere organizzati dal CELVA, che ha tra i suoi scopi sociali la formazione del personale degli enti locali ed al quale si rivolgono tutti gli enti locali della Regione;

*articolo 13 (Patente speciale di servizio)*

f) con l'aggiunta delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 si è ritenuto opportuno prevedere il rilascio da parte del CELVA di un distinto attestato di partecipazione, da cui risultino, ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento della patente speciale di servizio, le ore di corso effettivamente frequentate, sia per la parte di apprendimento teorico (compresa nel corso di formazione di base) che per l'eventuale parte di apprendimento pratico;

esaminato, inoltre, il successivo Titolo III (Formazione professionale), che dà completa attuazione all'articolo 9 della l.r. 11/2005 disciplinando i corsi diretti all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale, si evidenzia in particolare che l'articolo 21 (Curriculum formativo e progressione di grado) prevede l'istituzione di un curriculum formativo per ogni addetto alla polizia locale, in attuazione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 del disciplinare approvato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con deliberazione n. 3722 del 1° dicembre 2006, recante *"Approvazione della disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19.05.2005, n. 11"* (da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2780 del 26 settembre 2008), secondo cui la formazione professionale costituisce un ulteriore criterio per l'attribuzione dei gradi e per la successiva progressione;

valutata, quindi, positivamente la proposta del Comitato tecnico-consultivo relativa alla definizione degli standard minimi, della tipologia e della durata dei corsi diretti all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale, contenuta al Titolo III (Formazione professionale) del disciplinare in esame, considerato che soddisfa l'obiettivo di assicurare l'aggiornamento ed il perfezionamento della professionalità degli addetti alla polizia locale, contemperando in modo adeguato il diritto alla formazione del dipendente e le esigenze degli enti locali, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di formazione professionale, tenuto anche conto degli eventuali obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa per attività di formazione (es. art. 6, c. 13, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, in L. 122/2010);

ritenuto, in conclusione, che il documento in esame sia rispondente alle esigenze delle amministrazioni locali e degli stessi addetti alla polizia locale;

richiamato l'articolo 67, comma 2, della l.r. 7 agosto 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso la propria intesa sull'allegato disciplinare nella riunione dell'8 novembre 2011;

preso atto, altresì, che il presente provvedimento, costituendo atto di valenza generale concernente il rapporto di lavoro ed, in particolare, la materia della formazione professionale, è soggetto all'informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle

categorie del comparto unico della Valle d'Aosta (prot. n. 616 del 13 dicembre 2010) e dal primo comma dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta (prot. n. 775 del 05.10.2011), cui si è provveduto con nota della Direzione enti locali prot. n. 26029/del in data 28 ottobre 2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, l'allegato disciplinare, recante *“Definizione degli standard formativi, della tipologia e della durata dei corsi di formazione diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 19 maggio 2005, n. 11.”*, che recepisce le proposte formulate dal Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della stessa legge;
2. di dare atto che il disciplinare allegato riunisce in un unico documento, sotto forma di “testo unico”, la disciplina riguardante la formazione degli addetti alla polizia locale, comprensiva delle disposizioni vigenti (approvate con DGR n. 3819/2006) per la formazione di base (Titolo II - tirocinio e corso di formazione di base), opportunamente riviste sulla base delle motivazioni indicate in premessa, nonché delle ulteriori nuove disposizioni per la formazione professionale (Titolo III - corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale);
3. di stabilire che il disciplinare di cui al punto 1) sostituisce quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 7 dicembre 2006, recante *“Approvazione della disciplina della formazione degli addetti alla polizia locale (tirocinio e formazione di base), ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19.05.2005, n. 11”*, a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2694 in data 18/11/2011

**DEFINIZIONE DEGLI STANDARD FORMATIVI, DELLA TIPOLOGIA E DELLA DURATA DEI CORSI DIRETTI ALLA FORMAZIONE DI BASE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 19 MAGGIO 2005, N. 11.**

INDICE

**TITOLO I**  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Percorso formativo obbligatorio

**TITOLO II**  
FORMAZIONE DI BASE OBBLIGATORIA

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 3 - Obblighi formativi e casi di esonero

CAPO II  
TIROCINIO

- Art. 4 - Obbligo di tirocinio
- Art. 5 - Comuni o forme associative individuati come enti formatori
- Art. 6 - Durata del tirocinio
- Art. 7 - Modalità di svolgimento del tirocinio
- Art. 8 - Attestato di partecipazione
- Art. 9 - Obblighi di comunicazione
- Art. 10 - Accordo tra enti locali

CAPO III  
FORMAZIONE DI BASE

- Art. 11 - Corso di formazione di base
- Art. 12 - Durata
- Art. 13 - Patente speciale di servizio
- Art. 14 - Programma del corso
- Art. 15 - Docenti
- Art. 16 - Prova d'esame finale
- Art. 17 - Commissione d'esame
- Art. 18 - Attestato di superamento della prova d'esame finale

**TITOLO III**  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 19 - Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale
- Art. 20 - Obblighi formativi
- Art. 21 - Curriculum formativo e progressione di grado

**TITOLO IV**  
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

- Art. 22 - Rinvio
- Art. 23 - Abrogazioni

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (*Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 11*), definisce gli standard formativi, la tipologia e la durata dei corsi diretti alla formazione di base, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale degli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato presso i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o le loro forme associative, finalizzate al miglioramento dei servizi resi ai cittadini dai Servizi o Corpi di polizia locale presenti sul territorio regionale.

### Articolo 2 (Percorso formativo obbligatorio)

1. Il percorso formativo degli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato presso i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o le loro forme associative è articolato in due fasi:
  - a) la formazione di base, disciplinata al Titolo II;
  - b) la formazione inerente l'aggiornamento e la riqualificazione professionale, disciplinata al Titolo III.

## TITOLO II FORMAZIONE DI BASE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 3 (Obblighi formativi e casi di esonero)

1. Gli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato presso i Comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste o le loro forme associative sono tenuti a:
  - a) effettuare il periodo di tirocinio obbligatorio, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2005, entro i primi sei mesi di servizio, secondo le modalità stabilite al Capo II del Titolo II;
  - b) partecipare, entro il secondo anno di assunzione in servizio, ad un corso di formazione di base avente i requisiti stabiliti al Capo III del Titolo II.
2. Gli addetti alla polizia locale sono esonerati dagli obblighi formativi di cui al comma 1 nei casi di:
  - trasferimento per mobilità tra i Comuni o loro forme associative nell'ambito del territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, qualora gli obblighi formativi siano già stati assolti, al momento della prima assunzione, se dovuti, in base alle disposizioni allora vigenti;

- progressione interna di categoria (da C1 a C2, a D, a Dirigente), qualora gli obblighi formativi siano già stati assolti, al momento della prima assunzione, se dovuti, in base alle disposizioni allora vigenti.
3. Ulteriori casi di esonero possono essere individuati dal Comitato tecnico-consultivo in materia di polizia locale di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2005, di seguito denominato Comitato, anche su richiesta del Comune o della forma associativa presso cui presta servizio l'addetto interessato, qualora la formazione ricevuta rispetti gli standard previsti dal Titolo II (Formazione di base).

## CAPO II TIROCINIO

### Articolo 4 (Obbligo di tirocinio)

1. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2009<sup>1</sup>, i vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare, ai fini del superamento del periodo di prova, un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro Comune o forma associativa di maggiori dimensioni organizzative; gli addetti alla polizia locale del Comune di Aosta effettuano il periodo di tirocinio presso il Comune stesso.
2. Durante il periodo di tirocinio gli addetti alla polizia locale devono avere l'opportunità di osservare altri operatori già inseriti in una realtà organizzativa e operativa di maggiori dimensioni, affiancandoli nello svolgimento di tutte le funzioni proprie della polizia locale, al fine di accrescere le conoscenze e competenze trasversali, utili per l'inserimento in ogni contesto operativo.

### Articolo 5 (Comuni o forme associative individuati come enti formatori)

1. I Comuni o le forme associative presso cui gli addetti alla polizia locale possono effettuare il periodo di tirocinio sono individuati, previo loro assenso, dal Comitato.
2. Ogni Comune o forma associativa può scegliere l'ente formatore cui rivolgersi, tra quelli individuati ai sensi del comma 1, fermo restando che il tirocinio deve essere effettuato presso un ente di maggiori dimensioni organizzative, tenendo conto delle proprie esigenze formative ed in relazione alle caratteristiche possedute dai diversi enti formatori (es. dimensione demografica, valenza turistica estiva e/o invernale). Pertanto:
  - gli addetti dei Comuni e delle loro forme associative di minori dimensioni organizzative possono effettuare il tirocinio ad Aosta o in uno degli altri enti individuati come enti formatori;
  - gli addetti dei Comuni e delle loro forme associative individuati come enti formatori devono effettuare il tirocinio presso il Comune di Aosta;
  - gli addetti del Comune di Aosta possono effettuare il tirocinio presso lo stesso Comune oppure, qualora l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno, presso altro ente di maggiori dimensioni al di fuori del territorio regionale.

---

<sup>1</sup> Vale a dire a decorrere dal 6 settembre 2006 (data di entrata in vigore della l.r. 18/2006 di modifica dell'art. 9 della l.r. 11/2005).



Articolo 6  
(Durata del tirocinio)

1. Il tirocinio ha la durata di un mese, da intendersi come 4 settimane lavorative, ossia 144 ore lavorative (36 ore settimanali x 4 settimane), fermo restando che eventuali giornate o ore di tirocinio, per qualsiasi motivo non effettuate secondo il calendario prefissato, devono comunque essere recuperate entro il periodo di prova.
2. Il periodo di tirocinio può essere svolto in maniera continuativa oppure essere frazionato in più periodi di durata non inferiore alla settimana lavorativa. Nel caso di tirocinante con rapporto di lavoro a tempo parziale il responsabile della struttura regionale competente in materia di polizia locale, ora individuata nella Direzione enti locali, su motivata richiesta dell'ente datore di lavoro, sentito il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può autorizzare un diverso frazionamento del periodo di tirocinio.
3. Durante il periodo di tirocinio la sede di servizio del dipendente è temporaneamente trasferita presso l'ente formatore.

Articolo 7  
(Modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio è organizzato in modo che almeno  $\frac{1}{4}$  delle ore (pari a 36 ore) sia dedicato alla formazione teorica, che non deve essere necessariamente strutturata in ore continuative di lezione, ma può anche consistere in nozioni impartite durante lo svolgimento delle mansioni.
2. La formazione pratica riguarda almeno i seguenti settori:
  - circolazione stradale;
  - commercio in sede fissa e su area pubblica;
  - polizia amministrativa (compresa la legislazione italiana sugli stranieri);
  - polizia ambientale.
3. Oltre alle suddette materie, strettamente attinenti all'esercizio delle funzioni di polizia locale, sono fornite al tirocinante nozioni sull'ordinamento giuridico della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, affinché lo stesso possa conoscere il particolare contesto giuridico, sociale, economico e culturale nel quale opera.

Articolo 8  
(Attestato di partecipazione)

1. Al termine del periodo di tirocinio il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio di polizia locale del Comune o della forma associativa che forma il tirocinante rilascia un'attestazione di partecipazione al tirocinio riportante la propria valutazione, debitamente motivata in caso di valutazione negativa; tale attestazione è tempestivamente trasmessa al Comune o alla forma associativa da cui dipende il tirocinante, ai fini del giudizio sul periodo di prova, fermo restando che il giudizio sul tirocinio non è vincolante per il soggetto che valuta il periodo di prova, ma rappresenta uno degli elementi di valutazione.

Articolo 9  
(Obblighi di comunicazione)

1. I Comuni e le loro forme associative devono comunicare al Comitato, tramite la struttura

regionale competente in materia di polizia locale, ora individuata nella Direzione Enti Locali, ogni nuova assunzione a tempo indeterminato di personale addetto alla polizia locale, indicando l'ente presso cui il dipendente effettuerà il periodo di tirocinio, nonché la scadenza del periodo di prova per la conclusione dello stesso.

2. I Comuni e le loro forme associative, individuati quali enti formatori ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, sono tenuti a comunicare, semestralmente, alla struttura regionale di cui al comma 1 il numero dei tirocinanti formati, con indicazione dell'ente di appartenenza e del periodo in cui è stato effettuato il tirocinio.

#### Articolo 10 (Accordo tra enti locali)

1. Il tirocinio è regolato da apposito accordo tra le parti che disciplini dettagliatamente le modalità di esecuzione dello stesso.
2. Resta inteso che il trattamento economico relativo al periodo di tirocinio rimane interamente a carico dell'ente da cui dipende il tirocinante.

### CAPO III FORMAZIONE DI BASE

#### Articolo 11 (Corso di formazione di base)

1. Il corso di formazione di base si propone di consolidare le conoscenze e competenze di base necessarie per svolgere i compiti di addetto alla polizia locale ed è rivolto ai vincitori dei concorsi per posti a tempo indeterminato di addetti alla polizia locale presso Servizi o Corpi di polizia locale dei Comuni della Valle d'Aosta, nonché ai dipendenti già in servizio presso gli enti locali che accedono a tali posti mediante procedure di mobilità interna.
2. Nell'intento di garantire una preparazione di base uniforme a livello regionale, gli addetti alla polizia locale dei Comuni e delle loro forme associative sono tenuti a frequentare il corso di formazione di base, organizzato, di norma, almeno ogni due anni, dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (di seguito denominato CELVA), nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di formazione professionale, tenuto conto degli eventuali obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa per attività di formazione. A tal fine il suddetto Consorzio effettua delle rilevazioni dei bisogni formativi dei Comuni e delle loro forme associative, informando periodicamente il Comitato in merito all'attività formativa svolta.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono partecipare alla prima edizione del corso di formazione di base organizzata successivamente alla loro assunzione. L'obbligo formativo permane, fino all'assolvimento, anche qualora nel biennio successivo all'assunzione in servizio non sia stato organizzato alcun corso che soddisfi i requisiti di cui al Capo III.

#### Articolo 12 (Durata)

1. Il corso di formazione di base ha una durata di almeno 100 ore di lezione, comprensive delle 16 ore e 40 minuti di apprendimento teorico per il conseguimento della patente speciale di servizio di cui al D.M. 11.08.2004, n. 246 (*Regolamento recante norme per il rilascio della patente di*

*servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale) e successive modificazioni.*

### Articolo 13 (Patente speciale di servizio)

1. Le prove d'esame per il conseguimento della patente speciale di servizio, comprendenti una prova teorica per l'accertamento delle conoscenze acquisite relativamente al programma svolto durante il corso di formazione di base, sono effettuate con le modalità previste dagli articoli 3 e 9 del D.M. 11 agosto 2004, n. 246 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento della patente di servizio, il CELVA rilascia un apposito attestato da cui risultino, per la parte del corso di formazione di base relativa all'apprendimento teorico, il numero delle ore di corso programmate ed il numero delle ore di corso effettivamente frequentate da ogni singolo partecipante.
3. Qualora il CELVA organizzi, a completamento della parte di apprendimento teorico, anche un corso di apprendimento pratico per il conseguimento della patente di servizio, l'attestato di cui al comma 2 è integrato con le stesse informazioni relative alle ore di corso per la parte pratica.

### Articolo 14 (Programma del corso)

1. Le materie trattate nel corso di formazione di base sono principalmente le seguenti:
  - normativa di riferimento per la polizia locale;
  - elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
  - ordinamento regionale e degli enti locali della Valle d'Aosta;
  - elementi di diritto penale;
  - elementi di procedura penale;
  - notificazione degli atti;
  - codice della strada;
  - infortunistica stradale;
  - controlli in materia edilizia;
  - sanzioni amministrative;
  - polizia ambientale;
  - polizia commerciale;
  - tecniche operative di condotta;
  - tecniche di difesa personale;
  - nozioni di informatica;
  - parte teorica per il conseguimento della patente speciale di servizio, come da programma stabilito nella Tabella B allegata al D.M. 11.08.2004, n. 246.
2. L'insegnamento di tutte le materie deve far riferimento alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, oltre che agli statuti e regolamenti comunali. Particolare attenzione è riservata alla normativa regionale, qualora si differenzi dalla normativa nazionale.
3. Il programma del corso, definito nel dettaglio dal CELVA, deve essere comunicato al Comitato per un preventivo esame dello stesso.

Articolo 15  
(Docenti)

1. I docenti del corso sono individuati dal CELVA tra le seguenti categorie di soggetti esperti nelle varie materie, sulla base del curriculum professionale dagli stessi presentato:
  - personale docente, in servizio o in quiescenza;
  - liberi professionisti;
  - dipendenti, in servizio o in quiescenza, del comparto unico regionale, appartenenti sia alle categorie che alla qualifica dirigenziale;
  - dipendenti, in servizio o in quiescenza, di altre pubbliche amministrazioni, appartenenti sia alle categorie che alla qualifica dirigenziale;
  - appartenenti alle forze di polizia, in servizio o in quiescenza.

Articolo 16  
(Prova d'esame finale)

1. Il corso si conclude con una prova finale d'esame da tenersi entro 30 giorni dal termine delle lezioni, volta ad accertare la preparazione dei partecipanti.
2. Per l'ammissione all'esame il candidato deve aver frequentato almeno l'80% delle ore di lezione, escludendo dal calcolo le ore di apprendimento teorico per l'ottenimento della patente di servizio.
3. La prova di accertamento finale consiste in una prova scritta, anche in forma di quesiti a risposta predefinita, su argomenti attinenti al programma del corso.
4. La prova scritta si intende superata se il candidato consegue una votazione minima di 60/100. Il giudizio finale, espresso in centesimi, è formulato sulla base della prova finale, nonché delle valutazioni espresse dai docenti sull'attività svolta durante il ciclo formativo.

Articolo 17  
(Commissione d'esame)

1. La commissione esaminatrice per la prova finale, nominata dal CELVA, è composta da almeno due docenti del corso, di cui uno assume le funzioni di presidente, e da un componente designato dal Comitato. Le funzioni di segreteria sono garantite dal CELVA, ente organizzatore del corso.
2. Nella composizione della commissione d'esame, salva motivata impossibilità, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, in osservanza al principio di pari opportunità.

Articolo 18  
(Attestato di superamento della prova d'esame finale)

1. Agli addetti alla polizia locale che superano la prova finale d'esame, di cui all'articolo 16 (*Prova d'esame finale*), il CELVA rilascia un attestato di frequenza e di superamento dell'esame riportante la valutazione conseguita.

### TITOLO III FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Articolo 19 (Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale)

1. I corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale sono finalizzati ad assicurare l'aggiornamento ed il perfezionamento della professionalità degli addetti alla polizia locale attraverso l'approfondimento delle conoscenze acquisite con la formazione di base, nonché con l'esperienza lavorativa, e sono destinati, di norma, agli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato nei Servizi o Corpi di polizia locale dei Comuni o delle loro forme associative da almeno tre anni, per i quali tali corsi sono obbligatori nel numero di ore stabilito al comma 1 dell'articolo 20 (*Obblighi formativi*). Resta inteso che anche gli addetti alla polizia locale con meno di tre anni di servizio possono effettuare corsi di formazione professionale, qualora l'ente di appartenenza lo ritenga opportuno.
2. L'organizzazione di tali corsi può essere gestita direttamente dai Comuni o dalle loro forme associative oppure essere affidata ad enti pubblici o privati, che svolgono attività di formazione, ed, in via preferenziale, al CELVA, che ha tra i suoi principali scopi sociali la formazione del personale degli enti locali.
3. I programmi dei suddetti corsi devono garantire un aggiornamento ed un approfondimento delle materie ricomprese nel programma dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 14 (*Programma del corso*), nonché fornire nozioni su temi specifici non contemplati nel programma stesso.
4. Il Comitato può proporre, per determinati argomenti di particolare importanza, l'organizzazione di corsi specifici, ai quali tutti i Servizi o Corpi di polizia locale devono partecipare con almeno un proprio addetto, che deve assicurare una formazione "a cascata" all'interno dell'ente di appartenenza.
5. Sono definiti corsi di riqualificazione professionale, i corsi destinati agli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato che, trovandosi ad operare in Servizi o Corpi di polizia locale aventi particolari esigenze (ad esempio, a seguito del passaggio alla gestione associata, dell'attivazione di sistemi di videosorveglianza, ecc...), necessitano di una formazione più specifica per lo svolgimento del servizio loro richiesto.
6. I corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale devono prevedere, qualora necessario in base alle materie trattate, anche moduli pratici.
7. L'attività formativa può essere svolta in aula o, eventualmente, in tutto o in parte attraverso sistemi di formazione a distanza. In tal caso l'attività formativa può essere riconosciuta solo qualora sia attestato il superamento di una prova d'esame finale.
8. La formazione professionale effettuata dall'addetto alla polizia locale è attestata dall'ente formatore mediante il rilascio di un attestato di partecipazione (anche cumulativo per più corsi dello stesso anno) da cui risultino, per ogni singolo corso, il numero delle ore di corso programmate ed il numero delle ore effettivamente frequentate dal singolo addetto e, qualora sia prevista una prova d'esame finale, anche l'esito della stessa.

9. La partecipazione alle attività formative è considerata a tutti gli effetti attività di servizio, comportando pertanto il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma, e deve essere attestata dall'ente formatore.

#### Articolo 20 (Obblighi formativi)

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di formazione professionale, nonché delle eventuali disposizioni di contenimento della spesa per attività di formazione, gli addetti alla polizia locale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, oltre alla formazione di base obbligatoria di cui al titolo II, devono frequentare, dal compimento del terzo anno dalla data di assunzione in servizio, i corsi di aggiornamento e/o di riqualificazione professionale, per il monte ore minimo biennale, determinato come segue, a seconda della categoria professionale di appartenenza:
  - 8 ore per la categoria C;
  - 12 ore per la categoria D;
  - 20 ore per la qualifica dirigenziale.
2. Concorrono alla formazione del monte ore minimo biennale anche le ore di partecipazione a corsi di formazione che riguardano conoscenze trasversali per la generalità dei dipendenti dell'ente, aventi comunque attinenza con le mansioni svolte dagli addetti alla polizia locale. Resta inteso che l'obbligo di partecipazione degli addetti alla polizia locale ai corsi per il monte ore minimo stabilito non conferisce agli stessi il diritto di scelta esclusiva in merito al numero ed alla tipologia dei corsi da frequentare che devono essere concordati con il responsabile del Servizio o Corpo di polizia locale, cui spetta autorizzarne la partecipazione.
3. In osservanza a quanto previsto dall'articolo 66 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.*), teso a garantire pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, i Comuni e le loro forme associative devono consentire la partecipazione dei propri addetti alla polizia locale ai corsi di aggiornamento professionale e/o di riqualificazione professionale in rapporto proporzionale al genere, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare, conformemente alle disposizioni contrattuali vigenti.

#### Articolo 21 (Curriculum formativo e progressione di grado)

1. Come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del disciplinare approvato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con deliberazione n. 3722 del 1° dicembre 2006, recante "*Approvazione della disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19.05.2005, n. 11*" (da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 2780 del 26 settembre 2008), la formazione professionale costituisce un ulteriore criterio per l'attribuzione dei gradi e per la successiva progressione.
2. Ai fini della valutazione delle attività di formazione professionale effettivamente svolte da ciascun addetto alla polizia locale, pertanto, ogni Comune e ogni forma associativa datore di

lavoro istituiscono il “curriculum formativo” da aggiornare sulla base degli attestati di frequenza ai corsi e/o di superamento della prova finale, qualora prevista, rilasciati dall’ente formatore.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

##### Articolo 22 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia di formazione professionale, in particolare per quanto riguarda la contrattazione di settore e decentrata applicabile ad ogni singolo ente.

##### Articolo 23 (Abrogazioni)

1. Il presente disciplinare sostituisce quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 7 dicembre 2006, recante “*Approvazione della disciplina della formazione degli addetti alla polizia locale (tirocinio e formazione di base), ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19.05.2005, n. 11*” a decorrere dall’esecutività della deliberazione della Giunta regionale che, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva il presente atto.